



PARERE MOTIVATO

N. 20 IN DATA 2 FEBBRAIO 2023

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per il secondo Piano degli Interventi del Comune Roverè Veronese (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- la Commissione VAS si è riunita in data 2 febbraio 2023 come da nota di convocazione in data 1 febbraio 2023 protocollo regionale n. 60423.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Roverè Veronese con note pec acquisite al protocollo regionale al nn. 334864, 334720 e 334840 del 29.07.2022 relativa alla richiesta di Verifica di assoggettabilità a VAS per il Secondo PI, Comune Roverè Veronese, comprendente anche dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante che complessivamente sono pervenute n. 8 osservazioni nei termini e una fuori termine, nessuna delle quali attinenti il Rapporto Ambientale Preliminare o con valenza ambientale;

DATO ATTO CHE, l'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA chiedeva, con nota prot n.367466 del 22.08.2022 un'integrazione documentale.

Successivamente il Comune di Roverè Veronese con nota pec acquisita al prot. regionale n.476170 del 12/10/2022 ha fatto pervenire integrazioni Vinca.

Con nota prot n. 494456 del 24.10.2022 l'Unità Organizzativa VAS VINCA ha inviato un ulteriore richiesta integrazioni Vinca.

Il Comune di Roverè Veronese con note pec acquisite al protocollo regionale al n. 519234 del 09.11.2022 ha fatto pervenire integrazioni Vinca.

PRESO ATTO CHE, il Comune di Roverè Veronese con propria nota pec prot. com. n. 205 del 11.01.2023, acquisita in pari data al prot. reg. n. 17808, ha trasmesso nota integrativa volontaria.



PRESO ATTO CHE non sono pervenuti contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale consultati.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 287/2022 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO CHE nella fase di pubblicazione del Piano sono pervenute n. 9 osservazioni, 7 ritenute non accoglibili e 2 accolte. Nessuna delle osservazioni risulta avere valenza ambientale ovvero è stata formulata sul Rapporto Ambientale Preliminare;

CONSIDERATO CHE oggetto dell'istanza è il secondo piano degli interventi del comune di Roverè Veronese, che opera modifiche alla vigente struttura di piano in relazione ai seguenti quattro macro tematismi:

- il primo riguarda la reale conformazione del PI ai contenuti ed agli obiettivi del PATI;
- il secondo attua le prescrizioni e le direttive di PTCP in seguito all'adeguamento del PATI al piano sovraordinato provinciale;
- il terzo allinea il PI alla Variante al PATI in adeguamento alla LR n.14/2017, riguardante le disposizioni per il contenimento del consumo di suolo, ed alle nuove definizioni uniformi del Regolamento Edilizio Comunale adeguato al RET in seguito all'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Autonomie Locali, riguardante l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) ai sensi dell'art.4, comma 1 - sexies del DPR n. 380/2001;
- il quarto, infine, tratta la nuova pianificazione del territorio in seguito alla decadenza delle previsioni non attuate del PI n.1, avvenuta il 21/05/2020.

Nell'autunno successivo alla data di adozione della variante al Piano degli Interventi (25/06/2021), è avvenuto l'insediamento della nuova amministrazione comunale.

La nuova Giunta ha ritenuto di operare una verifica generale sui contenuti del piano. In esito a tale verifica sono emersi punti di collimazione sui temi portanti della variante, mentre su alcune modalità di gestione più operative le opinioni sono sostanzialmente differenti. Questa scelta, supportata anche dall'Ufficio Tecnico, ha comportato la stesura di una osservazione d'ufficio che riassume i temi di interesse della nuova amministrazione, come di seguito schematizzato:

1. Riclassificazione aree da ZTO C a ZTO B come da PI previgente.

Il PI n° 2 adottato, impostato sulla revisione generale della cartografia, ha riclassificato alcune aree trasformandole da ZTO B a ZTO C ma non a seguito di manifestazioni di interesse. La nuova Amministrazione chiede di reinserire la previgente versione del PI (PI n° 1) annullando di fatto le modifiche apportate con il PI n° 2. Il presente RAP non riporta pertanto le valutazioni ambientali di questa modifica accolta, in quanto si tratta di ripristinare la precedente versione del Piano.

2. Reinserimento zone tolte non a seguito di manifestazione di interesse.

Il PI n° 2 adottato, impostato sulla revisione generale della cartografia, ha eliminato alcune zone non a seguito di manifestazioni di interesse. La nuova Amministrazione chiede di reinserire la previgente versione del PI (PI n° 1) annullando di fatto le modifiche apportate con il PI n° 2. Il presente RAP non riporta pertanto le valutazioni ambientali di questa modifica accolta, in quanto si tratta di ripristinare la precedente versione del Piano.

3. Zone inserite con modifiche della modalità attuativa

Il PI n° 2 adottato, impostato sulla revisione generale della cartografia, ha previsto di modificare le modalità attuative di alcune aree, togliendo il PI e assoggettandole a PdC convenzionato o a Intervento edilizio diretto. L'osservazione chiede di ripristinare la precedente versione di PI, pertanto chiede di ripristinare l'obbligo di PUA. Il presente RAP non riporta pertanto le valutazioni ambientali di questa modifica accolta, in quanto si tratta di ripristinare la precedente versione del Piano. Le aree verranno valutate in seguito, al momento della presentazione dei PUA, che andranno assoggettati a procedura di valutazione ambientale ai sensi della normativa vigente.



4. Eliminazione degli ambiti ZTO C/B non oggetto di manifestazione di interesse

Il PI n° 2 adottato, impostato sulla revisione generale della cartografia, riclassificando alcuni ambiti per rendere omogenei i tessuti insediativi, di fatto inserendo anche alcuni mappali che allargano le precedenti ZTO.

La risagomatura di alcune zone non è avvenuta a seguito di manifestazioni di interesse. La nuova Amministrazione chiede di reinserire la previgente versione del PI (PI n° 1) annullando di fatto le modifiche apportate con il PI n° 2. Il presente RAP non riporta pertanto le valutazioni ambientali di questa modifica accolta, in quanto si tratta di ripristinare la precedente versione del Piano.

5. Inserimento Aree non pianificate assoggettate all'art. 33 LRV n° 11/2004

In una revisione generale del Piano sono state eliminate alcune zone residenziali, che di fatto non figurano più in cartografia in quanto "decadute" dopo 5 anni ai sensi della LRV n° 11/2004. Di fatto oggi le aree non sono state oggetto di richiesta di riclassificazione in termini di "varianti verdi", ma risultano aree non pianificate ai sensi dell'art. 33 della LRV n° 11/2004. Si chiedere di evidenziare tali aree, in modo da poter attuare le indicazioni normative vigenti per le zone decadute. Il presente RAP non riporta pertanto le valutazioni ambientali di questa modifica accolta, in quanto si tratta di ripristinare la precedente versione del Piano.

6. Integrazione normativa ZONE BC – Beni Culturali

Il PI trasforma le ZTO E3 di PRG in ZTO BC. L'UTC per una migliore comprensione delle possibilità operative chiede di specificare la normativa relativa alle aree, pur mantenendo l'individuazione di Bene Culturale sulle tavole di piano.

7. Viabilità

Si chiede di eliminare la viabilità non corrispondente allo stato reale dei luoghi, ridefinendo la ZTO B/49 a comprendere il sedime stradale.

8. Modifica Modalità di attuazione

Per le aree per le quali il PI ha trasformato la modalità da Piano Attuativo a Intervento edilizio diretto l'UTC chiede il ripristino alla modalità precedente, in modo da poter avere una valutazione della sostenibilità ambientali degli interventi al momento della presentazione dello strumento attuativo.

La variante si articola in una serie di modifiche cartografiche puntuali di natura trasversale tra tutti i tematismi del PI, e nell'individuazione di n. 13 edifici non più funzionali alla conduzione del fondo.

PRESO ATTO CHE:

- nel RAP è stata svolta un'analisi della conformità / coerenza della proposta con il quadro programmatico costituito dai dagli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore. Dall'analisi è emerso che la variante in esame risulta, in linea generale, coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinata. Anche l'analisi svolta tra le azioni di variante e gli strumenti di pianificazione di settore non ha individuato non conformità / non coerenze. In particolare, dall'analisi della cartografia progettuale del PGRA 2021 - 2027, si è potuto osservare che tutti gli interventi risultano esterni ad aree soggette a pericolosità / rischio idraulico. Analogamente anche l'analisi svolta con il PAI "Adige", relativamente a pericolosità geologica e valanghiva, non ha indicato interferenze tra le azioni di variante ed i tematismi del PAI;
- il quadro ambientale è stato delineato avvalendosi di dati recenti desunti dalle fonti bibliografiche ufficiali. Per quanto concerne la qualità dell'aria, facendo riferimento alla stazione di monitoraggio ubicata nel Comune di Bosco Chiesanuova, non sono state rilevate particolari criticità. Relativamente al parametro PM10 all'anno 2021 (ultimo dato completo disponibile e validato), la centralina di Bosco Chiesanuova ha rilevato 9 giorni annui di superamento del limite di legge. Relativamente alla media annuale, inoltre, il valore limite (40 µg/m³) risulta sempre rispettato nell'ultimo anno e nei precedenti. Si nota che il



valore medio di concentrazione appare notevolmente basso, come il numero dei superamenti del limite di soglia. Relativamente alla matrice “agenti fisici”, si segnala che, per quanto concerne l’inquinamento luminoso, il comune di Roverè Veronese fa parte dei Comuni interessati dalle Fasce di Protezione così come definite dalla L.R. 17/2009. Il Comune di Roverè Veronese non rientra tra i comuni a rischio radon. Relativamente alle altre matrici/ componenti ambientali analizzate non sono state rilevate particolari problematiche;

- la valutazione dei potenziali effetti / impatti è stata sviluppata avvalendosi di un approccio qualitativo, che ha permesso di stimare per ciascuna azione che caratterizza la variante, le ipotizzabili conseguenze sulle matrici ambientali precedentemente indagate. In esito a tale analisi è emerso che la variante non risulta in grado di generare potenziali effetti significativi negativi sull’ambiente e sulla sfera socio / economica locale;
- il RAP ha inoltre individuato una serie di misure di sostenibilità che risultano meritevoli di essere poste in essere in fase di attuazione delle azioni di variante;

RITENUTO CHE il secondo piano degli interventi del comune di Roverè Veronese compia una revisione complessiva del vigente assetto dello strumento di pianificazione locale, con la finalità di renderlo coerente / conforme con i contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata e con il PATI. Il piano inoltre compie una revisione delle aree soggette a piano urbanistico attuativo che risultano decadute ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 33 della LR 11.2004, stralciandole di fatto dalle previsioni di piano.

Il Secondo Piano degli Interventi del Comune di Roverè Veronese opera inoltre una serie di modifiche di carattere ricognitivo alla vigente struttura di piano, andando a trasformare n. 11 ambiti territoriali (azioni nn. 1.3, 2.1, 3.1, 3.3, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8, 5.10, 6.2, 7.2) classificati nel PI vigente in ZTO di tipo “C – residenziale parzialmente edificata” in ZTO di tipo “B – area urbana di completamento edilizio” senza alcuna modifica dei parametri stereometrici attualmente vigenti, con la finalità di permettere la fruizione dei bonus fiscali introdotti dalla recente normativa.

Per tale macrocategoria di modifiche, trattandosi di fatto di una modifica dello zoning vigente senza aumento del carico antropico urbano, non si rileva la sussistenza di potenziali effetti significativi negativi sull’ambiente e sul sistema socio economico.

Altra macrocategoria di modifiche introdotte dal secondo piano degli interventi è l’individuazione di nuovi lotti di completamento / ampliamento di quelli esistenti. Trattasi di n. 18 modifiche puntuali (azioni nn. 1.1, 1.2, 3.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6) inerenti esclusivamente interventi di natura residenziale, che, data la scarsa portata e consistenza, non risultano in grado di generare potenziali effetti significativi.

Il secondo Piano degli Interventi del Comune di Roverè Veronese individua e scheda n. 3 attività produttive in zona impropria da confermare (azioni nn. 4.1, 4.2, 6.3). Trattasi, nello specifico, di ricognizione e schedatura di attività produttive in zona impropria esistenti senza interventi.

Dato che dette attività produttive ricadono rispettivamente in ZTO di tipo “B” (4.1 e 6.3) e di tipo “E” (4.2) si ritiene doveroso raccomandare che, in fase di dismissione delle attività presenti e comunque prima dell’eventuale recupero / trasformazione urbanistica di dette aree, venga appurata la conformità qualitativa delle matrici suolo / sottosuolo rispetto i contenuti della parte IV titolo V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. rispetto lo scenario di trasformazione.

Infine, si segnala che le modifiche apportate con le schede denominate “Zona Turistico ricettiva in Loc. Castagna ZTO D3.5”, “Punto di variante 2.2 Camposilvano”, “Punto di variante 4.3 San Vitale”, “Inserimento nuovi accordi n° 3 e 4 – Interventi in territorio aperto (sud)”, a seguito della nota del Comune di Roverè Veronese prot. 205 del 11.01.2023 acquisita in pari data al prot. reg. n. 17.808, sono state stralciate dal secondo Piano degli Interventi e che pertanto non sono state oggetto di valutazione all’interno del processo valutativo;



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 2 febbraio 2023, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla "Verifica di Assoggettabilità a VAS per il secondo Piano degli Interventi del Comune Roverè Veronese", sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi del Piano, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento, in fase di attuazione dello stesso, di puntuali raccomandazioni / condizioni ambientali;

ATTESO CHE il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una "Relazione di sintesi";

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il "Secondo Piano degli Interventi del Comune Roverè Veronese (VR)", in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni ambientali:

1. devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
2. deve essere ottemperato quanto previsto nei contributi resi dalle Autorità Ambientali consultate, per le parti non in contrasto con i contenuti di cui alla presente proposta di non assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
3. tutti i PUA dovranno essere sottoposti a successiva verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, a verifica facilitata di sostenibilità ambientale ai sensi l'art. 4 della LR n. 11 del 23 aprile 2004 così come modificato dalla LR n. 29 del 25 luglio 2019;
4. per gli ambiti che ospitano attività produttive in zona impropria da confermare (azioni nn. 4.1, 4.2, 6.3), in fase di dismissione delle stesse e comunque prima dell'eventuale intervento di recupero / trasformazione urbanistica delle stesse, deve essere appurata la conformità qualitativa delle matrici suolo / sottosuolo secondo quanto sancito dalla parte IV titolo V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. rispetto lo scenario di trasformazione;
5. in considerazione del fatto che il Comune di Roverè Veronese ricade all'interno delle fasce di protezione di 25 o 10 km da un osservatorio o sito di osservazione, tutti gli interventi introdotti con la variante devono essere rispettosi di quanto previsto dalla LR n. 17/2009;



6. per tutti gli interventi che comportino scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
7. devono essere recepiti gli esiti della “*Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 287/2022*”:
- dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità competente per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
 2. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 3. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017;
 - prescrivendo:
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini): *Cypripedium calceolus, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena, Euphydryas aurinia, Lopinga achine, Bombina variegata, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Coronella austriaca, Pernis apivorus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Aquila chrysaetos, Crex crex, Caprimulgus europaeus, Dryocopus martius, Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio, Muscardinus avellanarius, Hystrix cristata*;
 2. di perseguire il miglioramento ambientale al fine di incrementare o rafforzare prioritariamente gli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario (ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee) tenuto conto della connessione ecologica-funzionale anche con le aree della rete Natura 2000. Tali interventi di miglioramento ambientale andranno opportunamente definiti, in modo complessivo e proporzionale alle trasformazioni conseguenti all'attuazione del Piano in argomento, rispetto alle specificità ecologiche e territoriali di ciascuna delle suddette specie e, altresì, andranno concordati con le competenti strutture regionali anche in merito alla necessità di riscontrarne l'efficacia sulla base di un monitoraggio dell'evoluzione delle componenti ambientali interessate. I predetti interventi di miglioramento ambientale andranno avviati contestualmente con l'attuazione di quelle parti di Piano in argomento ricadenti ovvero contermini al sito Natura 2000 e nelle aree di connessione ecologica-funzionale con esso;
 3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 4. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella fase attuativa qualsiasi opera viaria in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale,



- unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Roverè Veronese, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Si raccomanda infine che gli interventi previsti dalla proposta di Piano siano rispettosi della questione relativa all'impermeabilizzazione del suolo, individuando, in fase di definizione progettuale degli stessi, opportune soluzioni atte a ridurre al minimo la copertura del suolo (ad esempio attraverso l'utilizzo di pavimentazione parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc. ...).

Come evidenziato, la presente proposta di parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del "Secondo Piano degli Interventi del Comune Roverè Veronese (VR)", non presenta carattere assorbente di altre autorizzazioni, permessi, nulla osta quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella idraulica, forestale, paesaggistica, agli scarichi, emissioni, ..., né sottende ad alcuna verifica sull'eventuale legittimità, la cui sussistenza è demandata al Comune di Roverè Veronese (VR), degli edifici e delle opere esistenti, nonché delle azioni di trasformazione previste dalla presente istanza.

Relativamente all'oggetto del presente parere motivato, reso ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si ricorda e specifica che le modifiche di cui alle schede denominate: "Zona Turistico ricettiva in Loc. Castagna ZTO D3.5", "Punto di variante 2.2 Camposilvano", "Punto di variante 4.3 San Vitale", "Inserimento nuovi accordi n° 3 e 4 - Interventi in territorio aperto (sud)", a seguito della nota del Comune di Roverè Veronese, sono state stralciate dall'esaminato "Secondo Piano degli Interventi" e che pertanto non sono oggetto del presente parere motivato.

Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dal comma 5, "Art. 11 - Modalità di svolgimento" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge".

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

